



Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione

(Ordinanza sul rimborso delle CAD, ORi-CAD)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 92 capoverso 6 della legge del 25 giugno 1982¹ sull'assicurazione
contro la disoccupazione (LADI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il rimborso commisurato alle prestazioni, in base a un sistema bonus-malus, delle casse di disoccupazione da parte del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione per l'adempimento dei loro compiti di cui all'articolo 81 LADI.

Art. 2 Scopo

I titolari delle casse di disoccupazione provvedono a un'esecuzione efficiente dei compiti legali che mantenga la qualità richiesta.

Capitolo 2: Rimborso delle spese amministrative

Art. 3 Principio

¹ Il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione copre le spese computabili che i titolari delle casse di disoccupazione assumono per l'adempimento dei loro compiti secondo la LADI.

² Prende in considerazione la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire delle casse di disoccupazione in modo da preservare il livello di qualifica

¹ RS 837.0

del personale e garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso di un aumento del numero di beneficiari di prestazioni.

³ Se le risorse vengono impiegate in modo parsimonioso mantenendo la qualità delle prestazioni richiesta, al rimborso viene aggiunto un bonus; se l'impiego delle risorse non è parsimonioso, dal rimborso viene detratto un malus.

Art. 4 Computabilità delle spese amministrative

¹ Sono spese amministrative computabili in particolare:

- a. le spese di personale;
- b. le spese di locali;
- c. le spese di mobilia;
- d. le spese di materiale d'ufficio;
- e. gli emolumenti e i premi assicurativi;
- f. le spese di viaggio;
- g. le spese d'esercizio per l'elaborazione elettronica dei dati;
- h. le spese di formazione e di formazione continua.

² Le spese amministrative sono computabili soltanto se sono necessarie per una gestione razionale e sono direttamente legate all'esecuzione della LADI.

³ Le spese amministrative soggette ad autorizzazione sono computabili soltanto se esiste un'autorizzazione dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

⁴ Le spese amministrative non computabili non sono rimborsate dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e sono a carico dei titolari delle casse di disoccupazione.

Art. 5 Indicatori per la misurazione delle prestazioni

¹ La quantità delle prestazioni fornite dalle casse di disoccupazione è misurata tramite indicatori di prestazione.

² Gli indicatori di prestazione misurano in particolare il numero di annunci e di conteggi mensili relativi all'indennità di disoccupazione e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nonché il numero di indennità per lavoro ridotto, intemperie e insolvenza versate.

³ Ad ogni indicatore di prestazione viene assegnato un valore in unità di prestazione. Questo valore si basa sul tempo necessario per fornire la rispettiva prestazione.

⁴ Il tempo necessario per le singole prestazioni delle casse di disoccupazione è determinato mediante analisi dei costi di processo dall'ufficio di compensazione su base periodica, almeno ogni dieci anni, ma anche qualora ciò risulti necessario. L'ufficio di compensazione può affidare a terzi l'analisi.

Art. 6 Valore obiettivo di riferimento

Per tutte le casse di disoccupazione viene stabilito ogni anno un valore obiettivo di riferimento per le spese amministrative per unità di prestazione. Questo valore si basa sulle spese amministrative medie per unità di prestazione di tutte le casse di disoccupazione.

Art. 7 Valore obiettivo e limiti del bonus e del malus

¹ Per ogni cassa di disoccupazione viene stabilito un valore obiettivo. Il limite del bonus si situa al cinque per cento al di sotto del valore obiettivo. Il limite del malus si situa al 17 per cento al di sopra del valore obiettivo. Tra il limite del bonus e quello del malus vi è un margine di fluttuazione neutro.

² Il valore obiettivo è determinato correggendo il valore obiettivo di riferimento in funzione dei fattori di costo regionali che non possono essere influenzati dal titolare della cassa di disoccupazione.

³ Alla fine di ogni anno contabile il valore obiettivo può essere adeguato retroattivamente per tenere conto delle variazioni del carico di lavoro dovute alla congiuntura durante l'anno.

Art. 8 Indicatori per la misurazione della qualità

Gli indicatori di qualità misurano in particolare l'assenza di errori, la velocità dei pagamenti e la soddisfazione dei clienti.

Art. 9 Margine di fluttuazione neutro

Se le spese amministrative per unità di prestazione rientrano nel margine di fluttuazione neutro, al titolare della cassa di disoccupazione sono interamente rimborsate le spese amministrative computabili.

Art. 10 Bonus

¹ Se le spese amministrative per unità di prestazione si situano al di sotto del limite del bonus e la qualità delle prestazioni fornite raggiunge il livello minimo definito, il titolare della cassa di disoccupazione riceve un bonus.

² Il bonus è calcolato per unità di prestazione ed è limitato a un importo massimo.

³ L'importo del bonus dipende dalla differenza tra le spese amministrative per unità di prestazione e il valore obiettivo.

⁴ È possibile fissare un importo massimo sia per unità di prestazione sia per anno contabile per le casse di disoccupazione nel loro complesso.

⁵ L'ufficio di compensazione determina il calcolo dell'importo del bonus e la qualità delle prestazioni necessaria dopo aver consultato le casse di disoccupazione.

⁶ Il bonus deve essere utilizzato almeno in parte per remunerare i dipendenti delle casse di disoccupazione.

⁷ Dopo aver consultato le casse di disoccupazione, l'ufficio di compensazione può sospendere o adeguare la regola del bonus nei casi in cui la regolare esecuzione della LADI sarebbe altrimenti compromessa.

Art. 11 Malus

¹ Se le spese amministrative per unità di prestazione si situano al di sopra del limite del malus, al titolare della cassa di disoccupazione viene addebitato un malus.

² Per le spese amministrative per unità di prestazione al di sopra limite del malus viene addebitata al titolare della cassa disoccupazione una partecipazione alle spese dell'80 per cento.

³ Il malus è dovuto solo se le spese amministrative per unità di prestazione si situano nella zona del malus sia nell'anno contabile sia nella media dell'anno contabile e di quello precedente.

⁴ Dopo aver consultato le casse di disoccupazione, l'ufficio di compensazione può sospendere o adeguare la regola del malus nei casi in cui la regolare esecuzione della LADI sarebbe altrimenti compromessa.

⁵ Se una cassa di disoccupazione viene sciolta dal suo titolare, fino al momento dello scioglimento non viene addebitato alcun malus.

Art. 12 Determinazione del rimborso delle spese amministrative

¹ L'ufficio di compensazione fissa, per ogni cassa di disoccupazione, il rimborso delle spese amministrative.

² Il rimborso è notificato mediante decisione.

³ Se rifiuta la computabilità delle spese amministrative della cassa di disoccupazione, l'ufficio di compensazione motiva tale decisione.

Art. 13 Comunicazione dei risultati

¹ I risultati della misurazione delle prestazioni e della qualità delle singole casse di disoccupazione sono comunicati a tutte le casse di disoccupazione e ai loro titolari.

² Per ogni cassa di disoccupazione vengono pubblicati ogni anno gli indicatori di misurazione delle prestazioni e della qualità nonché l'importo del rimborso delle spese amministrative.

Capitolo 3: Convenzione sulle prestazioni

Art. 14

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può concludere con i titolari delle casse di disoccupazione una convenzione sulle prestazioni per stabilire ulteriori obiettivi e definire altri aspetti della cooperazione nell'esecuzione della LADI.

² La convenzione sulle prestazioni disciplina in particolare:

- a. ulteriori obiettivi e incentivi, in particolare riguardanti la qualità delle prestazioni fornite dalle casse di disoccupazione;
- b. gli strumenti volti a sostenere il conseguimento di tali obiettivi;
- c. la durata della convenzione e la denuncia.

³ Le casse di disoccupazione partecipano all'elaborazione della convenzione sulle prestazioni.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 15

L'ufficio di compensazione emana direttive concernenti:

- a. la compilazione del preventivo;
- b. la computabilità delle spese amministrative;
- c. gli ammortamenti e la realizzazione degli investimenti;
- d. l'organizzazione della contabilità, in particolare la sua forma, il suo contenuto e il sistema d'informazione utilizzato;
- e. la presentazione dei conti e il rendiconto finanziario;
- f. gli indicatori di prestazione e il numero di unità di prestazione;
- g. gli indicatori di qualità e i valori minimi richiesti per il bonus;
- h. il calcolo dei valori obiettivo, dei fattori di costo regionali, degli adeguamenti congiunturali e del bonus.
- i. la consultazione delle casse di disoccupazione e la loro partecipazione nell'elaborazione della convenzione sulle prestazioni.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 12 febbraio 1986² concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione è abrogata.

² RU 1996 3071, 2007 4477

² L'articolo 122b dell'ordinanza del 31 agosto 1983³ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza è abrogato.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 202x.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

³ RU **1985** 648, **1991** 2132, **1992** 2409, **1996** 295, **1996** 3071, **1997** 60, **1997** 2446, **1998** 1822, **2000** 174, **2000** 2921, **2000** 3097, **2002** 3945, **2003** 1828, **2003** 4861, **2010** 4129, **2010** 4799, **2010** 5245, **2010** 5529, **2010** 6165, **2011** 1179, *2012* 1203, **2016** 4393, **2018** 845, **2020** 2875, **2021** 339, **2021** 706, **2021** 800, **2022** 568, **2023** 506, **2024** 62, **2024** 306